

## **Normativa in tema di sicurezza. In quali termini le previsioni del testo unico sono applicabili agli studi legali.**

Con l'entrata in vigore del DLGS 9.4.2008 n. 81 (Testo Unico Sulla Sicurezza del Lavoro), molti colleghi hanno posto dei quesiti per conoscere in quali termini le previsioni del testo unico siano applicabili agli studi legali.

La normativa in tema di sicurezza così come definita nel testo unico è finalizzata ad un'applicazione quanto mai ampia.

Vi è incluso ogni settore di attività privata e pubblica e tutti i lavoratori sia subordinati che autonomi e soggetti equiparati.

Si tratta di un campo di applicazione tendenzialmente volto a coprire ogni ipotesi di rischio connesso al lavoro.

Dunque, anche su tale base, deve intendersi quale datore di lavoro non solo l'imprenditore ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, ma anche i soggetti che, a rigore, non potrebbero definirsi imprenditori, come ad esempio i professionisti iscritti agli ordini.

Dunque in linea di massima, la normativa è applicabile agli studi legali, come a qualunque altro soggetto.

In ogni caso, il testo unico trova per diversi istituti applicazione differenziata in ragione del numero di dipendenti in forza ed a talune tipologie di lavoro.

Pertanto nessun regime speciale per i professionisti.

Il tutto va visto esclusivamente in ragione del numero dei dipendenti impiegati.

Tenuto presente che la dimensione degli studi professionali riferibili a questo consiglio dell'ordine non dovrebbero superare il numero di 15 dipendenti, vediamo in ogni caso come si computa il numero di dipendenti ai fini del testo unico.

Abbiamo visto come la tutela sia estesa ad un'ampia platea di lavoratori che nel caso nostro si estende sicuramente oltre al personale dipendente ai colleghi associati o collaboratori, ai praticanti ed agli stagisti.

Ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione di determinati istituti vale invece l'articolo 4 del testo unico che esclude tutta una serie di lavoratori oggetto di tutela, ma non rilevanti ai fini del computo dei dipendenti come collaboratori familiari, tirocinanti, allievi in formazione, lavoratori a termine in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto, lavoratori autonomi, lavoratori a progetto o con prestazione coordinata continuativa.

Nella sostanza misureremo il numero dei dipendenti sulla base dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato (impiegati).

Esamineremo i principali obblighi per vedere se e come si applicano ad uno studio legale che ha un numero di dipendenti inferiore a 15:

### **1. Valutazione dei rischi – (articolo 15 Testo Unico)**

Fino a 10 dipendenti per unità produttiva è possibile effettuare la valutazione dei rischi con le procedure standardizzate di cui all'articolo 29 comma 5.

In ogni caso per 18 mesi successivi all'entrata in vigore del testo unico è possibile ricorrere ancora all'autocertificazione.

Poi verranno introdotte apposite procedure standardizzate da attuarsi con decreto ministeriale.

Si fa notare che chi non ha ad oggi provveduto a mettersi in regola dovrà provvedervi **assolutamente** entro il 29 luglio 2008.

Il contenuto del documento dovrà essere ampliato includendovi i rischi da stress da lavoro, ed i rischi collegati alle differenze di genere, età, e dalla provenienza da altri paesi.

### **2. Servizio di prevenzione e protezione (articoli da 31 a 34)**

L'articolo 34 stabilisce che in caso di attività che non comportano tipologie di rischio, lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione. E' previsto che il datore di lavoro che intende assumersi tale compito è tenuto a frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore.

### **3. Riunione periodica.**

Nelle unità che non superano i 15 dipendenti, la riunione annua non è obbligatoria. Essa può però essere richiesta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

### **4. Sorveglianza sanitaria – medico competente.**

L'obbligo di sorveglianza sanitaria – articolo 41 del Testo Unico – ricorre rispetto a particolari tipi di lavorazioni particolarmente rischiose per la salute.

Esso comporta pure la nomina del medico competente.

L'obbligo appare insussistente per gli studi legali.

### **5. Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.**

Fino a 15 addetti complessivi o per unità produttiva deve tenersi l'elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Non sussiste obbligo se i lavoratori non si attivano per l'elezione.

L'elezione deve avvenire in specifica giornata individuata con provvedimento ministeriale.

Il rappresentante può essere individuato anche a livello territoriale o di comparto produttivo, venendo così a rappresentare i dipendenti di più studi.

Nel caso di realtà di piccole dimensioni, il testo unico favorisce la nomina di rappresentanti territoriali le cui modalità di elezione dovranno essere definite dalla contrattazione collettiva.

In sintesi, nel caso tipico di studio legale con un numero di lavoratori dipendenti inferiore a 15, restano fermi tutti gli obblighi di prevenzione.

\*\*\*

Per quanto riguarda gli specifici adempimenti, uno studio legale così dimensionato, dovrà predisporre in ogni caso il documento per la valutazione dei rischi per ora in forma autocertificata, dovrà apprestare anche in capo al titolare che dovrà ricevere una sommaria formazione il servizio di prevenzione e protezione, dovrà indire la riunione annuale per la sicurezza soltanto su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dovrà consentire se richiesto dai lavoratori o dalle organizzazioni sindacali l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per il Consiglio dell'Ordine  
- avv. Fabio Petracci -